La sentenza. La decisione del Tribunale civile di Livorno sul gruppo Lucchini

Chi inquina paga, ma la storia non pesa

di **Jacopo Giliberto**

Una decisione del tribunale civile di Livorno potrebbe produrre un cambiamento di scenario nei contenziosi sul risarcimento dei danni ambientali da inquinamento. I giudici livornesi dicono che il gruppo siderurgico Lucchini non deve dare il risarcimento di 588 milioni chiesto dal ministero dell'Ambiente per l'inquinamento prodotto dalle acciaierie di Piombino e dalla Ferriera di Servola a Trieste perché non si sa quanta parte dell'inquinamento sia dovuto a chi possedeva gli impianti prima di Lucchini. Chi inquina paga, e Lucchini deve pagare per quanto ha inquinato, non per quanto hanno inquinato le due ferriere nella loro lunghissima storia industriale. Se l'ordinanza livornese fosse presa a modello — e con ogni probabilità lo sarà — lo stesso tema potrebbe riproporsi per l'acciaieria Ilva di Taranto, per il polo petrolchimico veneziano di Marghera e per decine di altri contenziosi di danno ambientale che riguardano impianti con una lunga storia d'industria. Il caso più classico è dato dei processi per i poli chimici che l'Eni ha ereditato dalla Montedison. Potrebbero esserci effetti anche sul dibattito in corso sul contrastato disegno di legge Ecoreati, all'esame del Parlamento.

Le norme europee sul danno ambientale danno una graduatoria. La prima cosa da fare è evitare che sia generato un danno (per questo esistono strumenti come la procedura di Via, Valutazione di impatto ambientale); se il danno non è evitabile, l'ambiente va ripristinato; se non è ripristinabile (per esempio, non si può riportare allo stato di natura il luogo che viene occupato dalla posa di piloni di un'autostrada), il danno va mitigato e compensato con opere ambientali alternative; infine se nemmeno ciò è possibile si passa alla monetizzazione economica del danno. L'ordinanza livornese non significa che comunque chi possiede un'area inquinata in precedenza da altri può omettere interventi. Deve comunque evitare che il suo stabilimento, anche se oggi condotto benissimo, possa produrre danni alla salute delle persone estranee e dei dipendenti: il risanamento è d'obbligo. Che cosa scrivono nell'ordinanza i giudici Roberto Urgese (presidente), Emilia Grassi e Franco Pastorelli? Nella causa civile aperta dal ministero e dell'Autorità portuale di Trieste contro il commissario straordinario della Lucchini affermano che la richiesta è fuori tempo massimo ma anche «essa è comunque inammissibile sia per difetto di legittimazione passiva della Lucchini, essendo i fatti dannosi rappresentati nel ricorso riferibili a soggetti diversi da Lucchini», inoltre «può essere proposta solo in caso di omessa esecuzione di misure di riparazione». Per i giudici la domanda di risarcimento è comunque infondata perché non c'è «la responsabilità di Lucchini sotto i profili oggettivo (rapporto di causalità) e soggettivo (dolo o colpa)». Traduzione dal giudicese: l'inquinamento accertato nei due opifici è quello attuale, e non si sa quanto fossero inquinati i due stabilimenti quando la società li ha rilevati; per gli inquinamenti precedenti la responsabilità è delle società che c'erano prima. Di questo parere anche il Consiglio di Stato il quale in una plenaria aveva stabilito che il proprietario incolpevole non responsabile dell'inquinamento storico (in assenza di qualsiasi prova della sua responsabilità) «non ha l'obbligo ma solo la facoltà di procedere alle attività di messa in sicurezza e di bonifica (art. 245) — scrivono i giudici livornesi — gravando il relativo onere solo sul responsabile dell'inquinamento ove individuato». Inoltre la legislazione vieta che il danno ambientale sia risarcito per equivalente monetario.

Questo tema — esaminato a Torino in un dibattito promosso dal gruppo Fenice EdF — è al centro della nuova direttva europea Ied sulle emissioni industriali, che impone di fare una relazione preliminare, una "fotografia" dello stato dell'inquinamento di uno stabilimento, in modo che si possano vedere le variazioni degli impatti ambientali nel tempo e quindi attribuire alle diverse gestioni i differenti effetti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

APPROFONDIMENTO ONLINE

I casi di processi civili per il risarcimento di danno ambientale e la sentenza del Tribunale
www.ilsole24ore.com/Impresa & territori/Industria

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.